IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE degli AVVOCATI di TRIESTE

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DEL LOGO E DEL PATROCINIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
a) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti dai rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni);
b) il contributo, il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per eventi formativi organizzati in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste o con il patrocinio dello stesso;
c) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trieste, rispondenti a finalità istituzionali;
d) l'utilizzo del patrocinio e del logo dell'Ordine per le iniziative di cui alle lettere b) e c).

Art. 2 - Rispondenza alle finalità dell'Ordine

1. Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente, a titolo esemplificativo:
a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
b) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal vigente regolamento CNF sulla formazione continua;
b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
c) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, siano ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
d) iniziative che, per tematica, rilevanza culturale e scopo sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.
2. Sono escluse dalla concessione del contributo, del patrocinio e dell'uso del logo le iniziative:
a) con finalità di pubblicità o promozione commerciale;
b) organizzate, promosse o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di diretta appartenenza politica;
c) con finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
d) organizzate da soggetti in conflitto di interessi con il COA o le sue articolazioni.

CAPO II - RIMBORSI SPESE

Art. 3 - Autorizzazione alla trasferta

1. La trasferta dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a), deve essere preventivamente autorizzata dal COA e, in caso di particolare urgenza, dal Presidente e/o dal Segretario e/o dal Tesoriere del COA con obbligo di ratifica alla prima riunione del COA.
2. L'autorizzazione deve indicare il luogo, la data e il motivo della trasferta.

Art. 4 - Uso del mezzo di trasporto

1. I soggetti di cui all'art. 1, lett. a) possono utilizzare i mezzi di trasporto secondo le seguenti classi di diritto:
- classe economica per i viaggi in aereo,
- prima classe per i viaggi in ferrovia, escluso club executive, in nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano,
- mezzo proprio.

Art. 5 - Rimborso dei pasti e del pernottamento

1. Per l'invio in missione, al delegato, al Presidente e ai componenti del Consiglio dell'Ordine e comunque a chiunque è delegato in rappresentanza del COA compete il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate:
- la spesa di un pasto, nel limite di € 40,00 quando la missione è di durata di almeno 8 ore;
- la spesa di due pasti, al giorno, nel limite di € 80,00 quando la missione è di durata superiore a 12 ore;
- la spesa per il pernottamento in albergo con il limite massimo di € 180,00 al giorno quando la missione è di durata superiore a 12 ore.

Art. 6 - Rimborso delle spese di viaggio

1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio ai soggetti di cui all'art. 1, lett. a), spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno documentate e di seguito specificate:
a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico:
- rimborso del biglietto, dei supplementi, e, ove previsto, del costo della prenotazione;
- rimborso della spesa del taxi;
b) in caso di utilizzo del mezzo proprio rimborso di un'indennità chilometrica pari ad un sesto del costo per litro del carburante, oltre alle spese per pedaggio autostradale e parcheggio.
3. Per semplificare il pagamento, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono autorizzati a detenere una carta di credito ed una carta bancomat con addebito sul conto corrente dell'Ordine.

Art. 7 – Modalità di pagamenti degli acquisti

1.Tutte le spese relative ad acquisti devono deliberate dal Consiglio dell'Ordine, eccetto quelle minute, periodiche od ordinarie, quali per esempio quelle relative a cancelleria, postali, notifiche atti, assicurazioni, stipendi, telefonia e tasse, noleggio sale conferenze, per le quali è sufficiente l'approvazione del Tesoriere, o del Presidente o del Segretario.
2. I pagamenti devono essere effettuati previo visto del Tesoriere, o del Presidente o del Segretario.

CAPO III - CONTRIBUTI

Art. 8 - Contributi

1. Per contributi si intendono tutte le erogazioni in denaro o in altre utilità, volte alla totale e/o parziale copertura dei costi dell'iniziativa, con una copertura fino ad un massimo di € 1.000,00. Tuttavia, con propria e motivata deliberazione, il Consiglio dell'Ordine può elevare la misura del predetto contributo.

2. L'erogazione di contributi per le iniziative viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine a seguito di istanza scritta dell'organizzatore, soggetto pubblico o privato, nonché da singolo Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Trieste.
3. L'istanza dovrà contenere una descrizione dell'iniziativa e dei presumibili costi.
4. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione all'erogazione del contributo richiesto, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, entro dieci giorni dall'espletamento dell'iniziativa, unitamente all'istanza oggetto di preventiva autorizzazione, apposita relazione finale sottoscritta dallo stesso, con il rendiconto delle spese sostenute e l'indicazione delle coordinate bancarie.
5. La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale e del rendiconto nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 10 del presente Regolamento.
6. Ciascuna istanza, con relazione e rendiconto, è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile successiva alla sua presentazione.
7. Il Consiglio dell'Ordine può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto, con delibera motivata.

Art. 9 - Criteri per la concessione del contributo

1. Il Consiglio preleva ed assegna i fondi destinati alle single iniziative in base ai seguenti criteri:
a. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense dell'iniziativa;
b. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;
c. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
d. minore onerosità o gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;
e. entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;
f. capacità economica del soggetto richiedente;
g. eventuale previsione della diffusione dell'iniziativa;
h. valorizzazione delle tradizioni e ricorrenze dell'Avvocatura.

Art. 10 - Modalità di erogazione

1. Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima di € 1.000,00, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

Art. 11 - Difformità delle iniziative

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difformi le iniziative:
a) per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dall'art. 7, comma 6;
b) quando sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto o il preventivo dell'iniziativa

senza avere ottenuto prima l'autorizzazione del Consiglio;
c) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

CAPO V - LOGO E PATROCINIO

Art. 12 - Concessione del Logo e Patrocinio dell'Ordine

1. L'uso del Logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.
2. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine può essere rilasciata esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi.
3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi, ove possibile, al bozzetto predisposto dal Consiglio dell'Ordine.
4. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine è rilasciata a titolo gratuito e non comporta oneri economici per l'Ordine né da diritto a contributi finanziari o a supporti organizzativi per lo svolgimento delle iniziative programmate.
5. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.
6. Il COA non assume alcuna responsabilità e rimane estraneo anche rispetto ad ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.
7. La concessione del contributo, del patrocinio o del logo resta vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 13 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento approvato dal COA con delibera del 24 gennaio 2020 entra in vigore entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nella pagina del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.

Il Presidente
(Avv. Alessandro Cuccagna)

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRIESTE

Il Segretario
(Avv. Andrea Melon)